DECISIONE (UE) 2020/1575 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 27 ottobre 2020

in merito alla valutazione e al monitoraggio delle informazioni sulle violazioni segnalate tramite lo strumento per la segnalazione whistleblowing laddove una persona interessata sia un'alta carica della BCE (BCE/2020/54)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare l'articolo 12.3,

considerando quanto segue:

(1) La politica in materia di segnalazione whistleblowing della Banca centrale europea (BCE) è stata di recente rafforzata nel quadro etico della BCE ([1]). Le informazioni sulle violazioni segnalate attraverso la piattaforma di segnalazione interna istituita dalla BCE a tale scopo («lo strumento per la segnalazione whistleblowing») possono riguardare alte cariche della BCE, ovvero i soggetti di cui all'articolo 1, paragrafi 1, 2 e 4, del Codice di condotta per le alte cariche della Banca centrale europea ([2]).

(2) Per essere efficace, la politica della BCE in materia di segnalazione whistleblowing dovrebbe prevedere una valutazione e un monitoraggio approfonditi delle segnalazioni inviate attraverso il nuovo strumento di segnalazione. Tale valutazione e tale monitoraggio dovrebbero essere effettuati in conformità a una procedura armonizzata sotto la responsabilità di un'autorità competente designata.

(3) È opportuno specificare la procedura che verrà applicata alla valutazione e al monitoraggio delle informazioni sulle violazioni segnalate attraverso lo strumento per la segnalazione whistleblowing, qualora una segnalazione si riferisca a un'alta carica della BCE come persona alla quale la violazione è attribuita o con la quale tale persona è associata.

(4) Per assicurare una regolare attuazione del quadro rafforzato ed evitare incertezza giuridica circa la valutazione e il monitoraggio delle informazioni sulle violazioni segnalate tramite lo strumento per la segnalazione whistleblowing, laddove una segnalazione si riferisca a un'alta carica della BCE come persona alla quale la violazione è attribuita o con la quale tale persona è associata, la presente decisione dovrebbe entrare in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Definizioni

Salva diversa disposizione, le espressioni utilizzate nella presente decisione hanno lo stesso siginificato di quelle definite nel quadro etico della BCE.

Articolo 2

Autorità competente

Qualora le segnalazioni di informazioni sulle violazioni ricevute tramite lo strumento per la segnalazione whistleblowing si riferiscano a un'alta carica della BCE come persona alla quale la violazione è attribuita o con la quale tale persona è associata, l'autorità competente che valuta tali segnalazioni e comunica i propri commenti agli autori delle segnalazioni, e/o che dà seguito a tali segnalazioni, è:

a) il presidente; oppure

b) il vicepresidente, qualora l'alta carica della BCE menzionata nella segnalazione sia il presidente.

([1]) Modifica del quadro etico della BCE (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).
([2]) Codice di condotta per le alte cariche della Banca centrale europea (2019/C 89/03) (GU C 89 dell'8.3.2019, pag. 2).

Articolo 3

Procedura per la valutazione e il monitoraggio

1. Alle segnalazioni di informazioni sulle violazioni ricevute tramite lo strumento per la segnalazione whistleblowing che menzionano un'alta carica della BCE come persona a cui si attribuisce la violazione o a cui tale persona è associata deve essere dato seguito in conformità alla decisione (UE) 2016/456 della Banca centrale europea (BCE/2016/3) ([3]) qualora ricadano nell'ambito di applicazione di tale decisione.

2. Qualora le segnalazioni di informazioni sulle violazioni di cui al paragrafo 1 non ricadano nell'ambito di applicazione della decisione (UE) 2016/456 (BCE/2016/3), a queste deve essere dato seguito ai sensi della circolare amministrativa 01/2006 sulle indagini amministrative interne ([4]).

3. Fatto salvo il paragrafo 2, l'autorità competente designata ai sensi dell'articolo 2 può:

a) inoltrare le informazioni ricevute al Comitato etico della BCE per un suo parere in merito prima di stabilire se giustifichino o meno un'indagine interna;

b) qualora ritenga che le informazioni ricevute giustifichino un'indagine amministrativa interna, decidere, in deroga all'articolo 1, paragrafi da 1 a 4, della circolare amministrativa 01/2006, di aprire direttamente un'indagine amministrativa e adottare la relativa decisione ai sensi dell'articolo 4, paragrafi 5 e 6, della circolare amministrativa 01/2006, con la possibilità che l'autorità competente designata ai sensi dell'articolo 2 decida in via eccezionale di intraprendere essa stessa l'indagine amministrativa, designando in tal caso una persona oppure una commissione, di livello adeguatamente elevato, per la conduzione dell'indagine.

Articolo 4

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 27 ottobre 2020

La presidente della BCE
Christine LAGARDE

([3]) Decisione (UE) 2016/456 della Banca centrale europea, del 4 marzo 2016, riguardante le condizioni e le modalità delle indagini dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode in seno alla Banca centrale europea in materia di lotta contro le frodi, la corruzione e ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione (BCE/2016/3), GU L 79 del 30.3.2016, pag. 34).

([4]) La circolare amministrativa 01/2006 è stata adottata il 21 marzo 2006 ed è disponibile sul sito internet della BCE.